



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 61	di data 10/02/23

Oggetto: L.P. 13.11.1992 N. 21. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. SUBENTRO ALLA QUOTA DI ALLOGGIO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento svolge le funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di edilizia abitativa ai sensi degli artt. 20 e 99 della L.P. 13.11.1992 n. 21;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 16/836 di data 14.12.2006 con la quale i soggetti a) e b) di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, venivano ammessi ai benefici della L.P. 13.11.1992 n. 21;

considerata la documentazione presentata in data 17.01.2023 protocollo n. 14356 dalla quale si evince, per le motivazioni espresse nella stessa, che la quota dell'immobile oggetto di contributi a nome del soggetto a) di cui all'Allegato 1 è stata ceduta al soggetto b) di cui al medesimo allegato;

accertato che, come stabilito al comma 9 dell'art. 67 delle disposizioni attuative della L.P. 21/92, non ha luogo la restituzione dei contributi qualora la cessione di quota avvenga tra beneficiari semprechè chi provvede all'acquisto occupi l'alloggio oggetto del contributo; il cedente viene quindi esonerato dal rispetto dei vincoli di cui all'art. 82 della L.P. 21/92 pur mantenendo la qualifica di beneficiario di contributi pubblici ai sensi della lettera g) del comma 1 art. 4 della L.P. 21/92;

esaminata la documentazione trasmessa e verificata la reale occupazione dell'alloggio da parte del soggetto b) di cui all'Allegato 1;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi

pagina 1/3

generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 13.11.1992 n. 21 e l'allegato "B" delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta provinciale 29.03.1993 n. 3998 e s.m. e i.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023 – 2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020 prot. 306651 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto del subentro del soggetto b) di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, alla posizione del soggetto a) di cui al medesimo allegato, nella proprietà dell'alloggio oggetto di intervento e nella posizione di beneficiario di contributi L.P. 13.11.1992 n. 21;
2. di dare atto che il soggetto a) di cui all'Allegato 1 non è tenuto alla restituzione dei contributi e che in ogni caso continua ad essere considerato beneficiario ai fini di future agevolazioni provinciali previste dalla normativa in materia di edilizia abitativa;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente

pagina 2/3

determinazione agli interessati, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1.

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 10/02/23



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 61	di data 10/02/23

Oggetto: L.P. 13.11.1992 N. 21. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. SUBENTRO ALLA QUOTA DI ALLOGGIO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 febbraio 2023